



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 giugno 2020

Prot.1320/GE/ff

Pag. 1 di 2

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di emendamento al D.L. rilancio per la modifica del DPR 328/2001

In quest'ultimo periodo, nonostante le difficoltà del momento, l'attività del CNPI è continuata senza sosta e si è incentrata su una serrata trattativa che è stata svolta con le altre categorie professionali dell'area tecnica ed in particolare con quella degli Ingegneri.

Il tema era quello della modifica del DPR 328/2001.

Confidando siano comprensibili a tutti i motivi per i quali si è voluto mantenere fin qui una certa riservatezza, abbiamo evitato una costante informativa sulle azioni in itinere per evitare ogni incomprensione, sia che fosse dettata da un mero fraintendimento, ma anche qualora fosse frutto di volontà di strumentalizzazione.

Ora, anche alla luce delle notizie – che, comunque, sono state in qualche modo anticipate (vedi il progetto del CNI inviato ai Ministeri, che avrà un suo percorso articolato ed autonomo), si ritiene necessario informare le rappresentanze territoriali che, in perfetta sintonia con il CNI, (Le altre professioni di area tecnica, pur coinvolte ma non essendo interessate, non hanno manifestato posizioni di contrarietà, considerato peraltro che la Rete delle Professioni Tecniche si era già espressa a favore attraverso un documento congiunto risalente al 2016), è stata definita una proposta di emendamento per modificare la vigente disciplina per l'accesso e l'organizzazione dell'Ordine degli Ingegneri e dei Periti Industriali.

Con la modifica normativa proposta, oltre a dare una risposta alle esigenze di mercato, si darebbe attuazione ai principi europei in materia di qualificazione e circolazione delle professioni regolamentate, superando le sovrapposizioni mediante l'elevazione dei livelli di qualificazione dei professionisti per l'immediato rilancio del Paese dopo la fase emergenziale del *lockdown*.

Nella definizione dell'iniziativa si prevede uno sbarramento a nuove iscrizioni nella sezione B, impedendone già da subito l'accesso ai triennali provenienti dai percorsi professionalizzanti, mentre lo sbarramento per i triennali (L) scatterebbe al termine di un periodo transitorio (stabilito concordemente al 31 dicembre 2024). Quindi, a regime, l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri sarebbe consentita ai soli laureati magistrali (LM). Abbiamo anche insistito con determinazione affinché nella proposta avanzata fosse contemplata la contestualità del periodo transitorio, per lo sbarramento a nuove iscrizioni nella sezione B con il termine per l'accesso alla nostra categoria con il diploma.

Per quanto riguarda la categoria dei Periti Industriali, le modifiche proposte riguardano anche la nota questione dell'accorpamento in aree omogenee, con la definizione di 8 settori in luogo delle attuali 26 specializzazioni, spostando gli esami di Stato nelle sedi Universitarie per accogliere tutti coloro abbiano conseguito un titolo accademico triennale tra quelli già indicati nel DPR 328/2001, oltre a quelli dei nuovi percorsi professionalizzanti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 8 giugno 2020

Prot.1320/GE/ff

Pag. 2 di 2

E' indubbio che le modifiche proposte completerebbero il progetto di riforma definito in sede congressuale, in perfetta sintonia con il programma di consiliatura e con l'unanime mandato che il Consiglio Nazionale mi ha conferito.

In questa fase, siamo impegnati a sostenere l'iniziativa emendativa al DL Rilancio in fase di conversione in legge (di cui si allega il testo presentato), mediante un'intensa attività d'interazione con le rappresentanze parlamentari. L'auspicio è che questa sia l'occasione che attendevamo per dare compimento alla riforma della nostra categoria.

Come anticipato in note precedenti, rimango volentieri a disposizione per incontri territoriali, in attesa di convocare un incontro collegiale con tutti gli Ordini per meglio poter esplicitare quanto qui sinteticamente anticipato.

Auguro a tutti Voi buon lavoro, nel mentre colgo l'occasione per porgervi i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

All.: c.s.

EMENDAMENTO

AC 2500

Art 91

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente

Art91bis

(modifiche al DPR 328/2001)

1. All'art. 45 del DPR 328/2001, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
 5. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
 6. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al D.M. n. 987 del 12/12/2016 e s.m.e i..
 7. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
2. All'art. 48 del DPR 328/2001, dopo il comma 4, viene aggiunto il seguente comma:
 5. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. All'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - dalla rubrica dell'articolo 55 sono sopresse le parole “,e perito industriale”;
 - dal comma I, sono sopresse le parole “e perito industriale”;
 - la lettera d) del comma 2 è soppressa;
 - dal comma 4 sono eliminate le parole “perito industriale laureato”.
4. Al Titolo II Capo XI, dopo l'articolo 55, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 56

(Professione di perito industriale)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:
 - Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
 - Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
 - Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
 - Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
 - Settore: Chimica;
 - Settore: Tutela e Sicurezza;
 - Settore: Informatica;
 - Settore: Design.
2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.

91.01

./.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:
 - Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
 - Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
 - Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
 - Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
 - Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
 - Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31.
 - Settore Informatica: classi L-8, L-31;
 - Settore Design: classi L-3, L-4.
5. Alla professione si accede pure con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, secondo la classificazione dei corsi di laurea individuate nell'allegato di cui all'art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270.
6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'art. 8, comma 2, del DM 987/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.
8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca.
9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.
10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico del settore prescelto;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'Università e della Ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.
13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della Giustizia, sentiti il Ministero

./. 91.01

dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, delle condizioni e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla Legge 26 maggio 2016 n. 89, l'esame di Stato è consentito, senza ulteriori deroghe, sino a quattro anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
15. Con regolamento del Consiglio Nazionale dei periti industriali si disciplina la confluenza nei settori dell'albo dei vari titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.
16. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata".

CIAMPI



./ 91.01